



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 16 del 12/05/2025

Assessore Proponente:

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LE ATTIVITA' ECONOMICHE IN LUOGHI DI PARTICOLARE INTERESSE DEL TERRITORIO COMUNALE**

L'anno duemilaventicinque e questo giorno dodici del mese di maggio alle ore 17:45 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 7 maggio 2025 Prot. n. 6917 e in data 8 maggio 2025 Prot. n.7047, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
BOCCADAMO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
BARTOLI CLAUDIA	CONSIGLIERE	Assente
MORTULA SILVANO	CONSIGLIERE	Presente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
MANNU LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
GOLLOB FULVIO	CONSIGLIERE	Presente
SPINETTI FERNANDO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 16 del 12/05/2025

Illustra il punto all'ordine del giorno il Consigliere Boccadamo Alessandra.  
Il Consigliere Galli chiede se si è sicuri che con l'approvazione di questo atto non si vada in contrasto con la legge sul commercio.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 22.01.2025, che fornisce indirizzi in merito a disposizioni speciali da applicare su aree di particolare interesse del territorio comunale, con esplicito e prevalente riferimento alle attività economiche, ai sensi dell'art.110 della L.R.T. 62/2018, dando mandato ai competenti uffici di predisporre specifica disciplina, adeguando anche il vigente regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3/2011, anche integrandolo nella disciplina di nuova stesura;

**Richiamata** la Legge Regionale Toscana n.62 del 23 novembre 2018, che agli artt.49 e 110 così recita:

### ***art.49 - Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande***

*1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'articolo 51, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:*

*a) vocazione delle diverse aree territoriali;*

*b) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;*

*c) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XV.*

*2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all'impatto ambientale. I comuni possono anche imporre limitazioni all'apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.*

*3. Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità, della qualità urbana e della sicurezza, può stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.*

4. Il comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultino carenti di servizio, può prevedere misure e interventi volti a favorire e incentivare l'inseadimento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree insulari, montane e rurali.

#### **art.110 - Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale**

1. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le aree sono individuate in relazione al loro valore e pregio oppure in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale.

3. Preliminarmente alla definizione dei percorsi di cui al comma 1, il comune perimetra le aree interessate e definisce eventuali interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125 della l.r. 65/2014 .

4. Nel rispetto dei principi di proporzionalità, di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale, gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere:

a) programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree;

b) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;

c) intese con le attività della media e grande distribuzione per la realizzazione di azioni e iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree di cui al comma 1;

d) definizione di specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane, fino alla previsione di limitazioni alla vendita di particolari prodotti;

e) intese con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane;

f) individuazione di aree destinate alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e ittici, al fine di aumentare le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità e di favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti.

5. Nelle aree di cui al comma 1 il comune può:

a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità e definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per i fondi a destinazione commerciale vuoti;

b) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali.

**Atteso**, dunque, che questa Amministrazione Comunale intende disciplinare l'esercizio del-

le attività economiche in alcuni luoghi di particolare interesse del territorio comunale, con l'intento di migliorare il decoro e la qualità urbana quali elementi che contraddistinguono positivamente un territorio fortemente vocato al turismo e assumono un ruolo fondamentale nella vita dei cittadini in quanto strettamente connessi al benessere sociale, alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo economico;

**Vista**, quindi, la bozza dello specifico regolamento composta da n.11 articoli, di cui l'Amministrazione intende dotarsi ai sensi degli artt.49 e 110 del Codice del Commercio, L.R.T. 62/2018, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che in data 08.04.2025, con il protocollo n.5360, è stata avviata con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commerciale la concertazione in merito all'approvazione del regolamento in questione, e la medesima si è conclusa senza alcuna osservazione da parte delle associazioni stesse;

**Dato atto**, infine, che la bozza del nuovo regolamento è stata sottoposta alla necessaria approvazione da parte della competente Commissione Consiliare Speciale per la Revisione dello Statuto e dei Regolamenti Comunali, che nella seduta del 05.05.2025 ha espresso parere favorevole al riguardo, ritenendo tuttavia opportuno rettificare all'art.7 lettera h) l'orario indicato in cui contenere, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ai locali nonché nelle loro immediate adiacenze, generi disturbo alla quiete pubblica: da "dalle 22 alle 7" in "dalle 24 alle 7";

**Dato atto** che ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 267/2000 l'attività programmatoria e di approvazione dei regolamenti comunali è di competenza del Consiglio Comunale;

**Considerato** che è volontà dell'Amministrazione adottare a partire dall'esecutività della presente delibera le nuove disposizioni dettate dal regolamento in approvazione;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei competenti uffici ai sensi dell'art.49, D. Lgs. 267/2000, in allegato;

Con voti favorevoli n.8, n.4 astenuti (Galli, Gollob, Mannu e Spinetti F.), resi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

- 1.** di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2.** di approvare, ai sensi degli artt.49 e 110 della L.R.T. 62/2018 "Codice del Commercio", il nuovo "Regolamento disciplinante le attività economiche in luoghi di particolare interesse del territorio comunale", composto da 11 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che abroga tutte le altre disposizioni comunali vigenti che possono risultare in contrasto con le previsioni ivi contenute, abrogando e sostituendo interamente altresì il vigente Regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3/2011;
- 3.** di dare mandato ai responsabili degli uffici interessati, per quanto di competenza, a dar seguito a quanto contenuto nel nuovo strumento approvato;

Successivamente, con separata votazione con n.8 voti favorevoli e n.4 contrari (Galli, Gollob, Mannu e Spinetti F.) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.





COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 3 del 12.05.2025

IL SINDACO  
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO  
ROSSI ANTONELLA